

Fringe benefit: soglie di esenzione per il 2023

Gentile Cliente,

il ddl di Bilancio 2024 prevede, per il periodo di imposta 2024, una modifica delle soglie di esenzione dei fringe benefit, per i quali, tuttavia, continuano ad essere in vigore le disposizioni da ultimo introdotte dal decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023).

Con la presente informativa si intende ricordare quali sono le attuali soglie di esenzione per la misura di welfare aziendale in oggetto.

Gli allegati da consultare:

Premessa 2

Fringe benefit 2023: soglie di esenzione differenziate tra lavoratori con e senza figli a carico..... 3



Premessa

L'articolo 6, del ddl di Bilancio 2024, attualmente all'esame del Senato, prevede, limitatamente al periodo di imposta 2024, una modifica delle attuali soglie di esenzione previste per l'erogazione dei fringe benefit ai lavoratori dipendenti.

In particolare, è previsto che, limitatamente al periodo di imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR, *non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.*

Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.

In sostanza, **limitatamente al prossimo anno di imposta (2024)**, il limite di esenzione dei fringe benefit concessi dai datori di lavoro ai propri dipendenti sarà pari a:

- ✓ 1.000 euro per i dipendenti senza figli a carico;
- ✓ 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.



NOTA BENE - Inoltre, vengono **incluse** tra i fringe benefit **anche le somme erogate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**

Tale previsione normativa, tuttavia, diventerà operativa solo a seguito della conclusione dell'iter parlamentare previsto per l'adozione definitiva della Legge di Bilancio 2024 e di cui vi daremo conto in seguito.

In questa sede si intende, invece, ricordare l'attuale regime di esenzione dei fringe benefit, anche alla luce delle modifiche da ultimo introdotte dall'articolo 40 del D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023 (c.d. Decreto Lavoro).

Fringe benefit 2023: soglie di esenzione differenziate tra lavoratori con e senza figli a carico

L'articolo 40 del decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 85/2023) stabilisce che *"Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, (...), non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale"*.

In pratica, limitatamente al periodo d'imposta 2023, **per i lavoratori con figli a carico**, il **limite di esenzione** per i beni ceduti e i servizi prestati (c.d. fringe benefit) è stato innalzato dagli ordinari 258,23 euro a **3.000 euro**.



OSSERVA - Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l'articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

La disposizione normativa, inoltre, **include** tra i fringe benefit anche **le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale**.

Per poter godere dell'innalzamento della soglia dei fringe benefit e ottenere il rimborso delle utenze domestiche, **i suddetti lavoratori** dipendenti, **dovranno dichiarare al datore di lavoro di avervi diritto**, indicando il codice fiscale dei figli a carico.
I datori di lavoro, invece, **dovranno rendere l'informativa alle RSU**, se presenti in azienda.



ATTENZIONE - Per quanto riguarda i **lavoratori senza figli a carico**, invece, sino alla fine del periodo di imposta 2023, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede **una soglia di esenzione fino a 258,23 euro** per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente.



Qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite di 258,23 euro (nel caso di lavoratori senza figli a carico, per i quali, come detto, non è previsto il rimborso delle utenze) ovvero di 3.000 euro (nel caso di lavoratori con figli a carico), l'intero valore concorre a formare il reddito.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI